



CITTA' DI LEGNAGO

LAVORI PUBBLICI E SERVIZI IN CONCESSIONE

N.314 del 3° SETTORE del 26/04/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPALTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE, GIARDINI E MARCIPIEDI DI VIA XX SETTEMBRE - TRATTO COMPRESO TRA VIA ROMA E VIALE DEI CADUTI - CIG: 95544841A0 CUP: H19J21016270004.PRESA D'ATTO DELL'INTEGRAZIONE RICHIESTA DALL'APPALTATORE "COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO SRL" AL SUBAPPALTO DEI LAVORI, EX ART. 105 D.LGS. N. 50/2016, A FAVORE DELLA DITTA "I.C.E.A.M. SRL".

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

VISTA la proposta del Responsabile Unico del Procedimento e dell'Istruttoria, geom. Marina Canali, che attesta il regolare svolgimento della stessa e dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90, dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo al medesimo soggetto istruttore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento;

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta comunale in data 13 dicembre 2022, n. 231, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "riqualificazione dell'area mercatale, giardini e marciapiedi di via XX Settembre, nel tratto compreso tra via Roma e viale dei Caduti", redatto dall'arch. Stefano Meneghini della Società di ingegneria Consylio srl di Padova, il quale prevede la realizzazione di lavori per un importo complessivo di euro 500.000,00 di cui euro 343.890,04 per lavori a base di gara ed euro 156.109,96 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da quadro economico approvato;
- con determinazione dirigenziale a contrarre del 20 dicembre 2022, n. 1038/3°, è stata indetta una procedura di gara negoziata telematica ex art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L.n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), convertito con Legge n. 120/2020 e s.m.i., da espletarsi sulla piattaforma Sintel di Aria Lombardia e da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara soggetto a ribasso pari ad euro 335.890,04 ed euro 8.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, determinato mediante offerta a prezzi unitari;
- in esecuzione della determinazione dirigenziale in data 27 gennaio 2023, n. 72/3, di aggiudicazione dei lavori in oggetto, è stato stipulato in data 28 febbraio 2023, al N. 8 di Scrittura Privata, il contratto di appalto con la ditta appaltatrice COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L. con sede in Monselice (PD), per l'importo contrattuale di € 276.040,25,

di cui € 8.000,00 per oneri della sicurezza, oltre all'Iva di legge;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 253 del 05.04.2023, con la quale è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la ditta appaltatrice ad affidare il subappalto alla ditta I.C.E.A.M. s.r.l., P.I /C.F. 02145770232, con sede legale in Cerea Via Sansovino n. 8, per lavori rientranti nella categoria OG3, di importo pari a euro 111.000,00;

VISTA la documentazione presentata dalla ditta appaltatrice in data 7 aprile 2023, prot. n. 16828, riguardante la richiesta di autorizzazione all'integrazione al subappalto con alcune lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG3, e più precisamente i lavori:

- riguardanti "posa di pavimentazione in porfido",
- dell'importo presunto di euro 25.000,00, inclusi euro 900,00 per gli oneri della sicurezza, a favore dell'impresa subappaltatrice I.C.E.A.M. S.R.L. (P.Iva: 02145770232), con sede in Cerea (VR), via Sansovino n. 8;

ATTESO che nel menzionato contratto di appalto è stabilito, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs.vo 50/2016, il limite del 50% dell'importo contrattuale per i lavori affidabili a terzi mediante subappalto, significando che, a seguito dell'integrazione richiesta, l'importo complessivo del subappalto, rideterminato nell'importo di € 136.000,00, rientra nel limite massimo subappaltabile;

ACCERTATO che il contratto di integrazione al subappalto stipulato con la ditta subappaltatrice in data 07.04.2023, per l'importo di € 25.000,00, di cui € 900,00 per oneri per la sicurezza, è comprensivo di richiamo alle clausole applicate al contratto di subappalto già acquisito in atti prot. n. 12161 del 13.03.2023;

RITENUTO, in considerazione di quanto sopra esposto ed in conformità alle disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di prendere atto della suddetta richiesta di integrazione del subappalto, già autorizzato, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con determinazione n. 253 del 05.04.2023, alla ditta appaltatrice "COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L." a favore della ditta subappaltatrice "I.C.E.A.M. S.R.L.", per lavori rientranti nella categoria OG3, per un importo di € 25.000,00, dando atto che, a seguito di tale integrazione, l'importo complessivo del subappalto viene rideterminato nell'importo di € 136.000,00 che rientra nel limite massimo del 50% subappaltabile;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 55 del 04.04.2023 - dichiarata immediatamente eseguibile - ad oggetto: "Piano esecutivo di gestione per il triennio 2023-2024-2025";

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., recante il codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture;
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti, per le parti in vigore;
- il D.L. n. 77/2021, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108, con particolare riferimento all'art. 49 recante Modifiche alla disciplina del subappalto;
- l'art. 21 della Legge n. 646/1982 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia";
- il D.M. 07.03.2018 n. 49 recante il Regolamento di "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- gli artt. 107, 151 e 183 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, relativo al "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- l'art. 68 dello Statuto comunale, che disciplina i compiti dei dirigenti, ed in particolare l'adozione di provvedimenti denominati "determinazioni";

- l'art. 35 e 40 del Regolamento comunale di contabilità, relativi all'assunzione degli impegni di spesa ed alla successiva liquidazione della relativa spesa;

VISTO il decreto sindacale n. 9148 del 25.02.2022 di conferimento di incarico dirigenziale del Settore 3° - Lavori Pubblici, Urbanistica e Ambiente;

DETERMINA

1) di prendere atto, per quanto esposto in premessa, della richiesta di integrazione del subappalto, già autorizzato, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta appaltatrice "COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.", con sede in Monselice (PD), P.Iva. 02007310283, con determinazione n. 253 del 05.04.2023, nei confronti della ditta subappaltatrice "I.C.E.A.M. S.R.L." con sede in Cerea (VR), via Sansovino n. 8, P.Iva 02145770232, per lavori rientranti nella categoria OG3, per un importo di € 25.000,00, dando atto che a seguito di tale integrazione l'importo complessivo del subappalto viene rideterminato nell'importo di € 136.000,00 che rientra nel limite massimo del 50% subappaltabile;

2) di far carico alla ditta appaltatrice di rispettare le prescrizioni di cui al contratto di subappalto, menzionato in premessa, stipulato con la ditta subappaltatrice I.C.E.A.M. s.r.l.;

3) di dare atto che la presente autorizzazione si intende revocata nel caso dovessero emergere irregolarità da eventuali successive verifiche dei requisiti di ordine generale e tecnico-amministrativi dell'impresa subappaltatrice;

4) di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta appaltatrice "COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.";

5) di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria, ai fini della pubblicazione all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

6) di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni di questo Settore;

7) di dichiarare, ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/90 s.m.i., dell'art. 42 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 6 D.Lgs 62/2013, del Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Legnago vigenti, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente procedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
Ing. Giacomo Masiero
F.to digitalmente

